



Tutela Legale Famiglia

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE

Polizza Tutela legale per la famiglia

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP

Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Tutela legale famiglia"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre le spese legali che l'assicurato deve sostenere per la tutela dei propri diritti e dei componenti del suo nucleo familiare.



Che cosa è assicurato?

✓ Le spese legali che l'assicurato debba sostenere per la difesa dei propri diritti quali, ad esempio, le spese dell'avvocato incaricato della gestione della lite, le spese legali di controparte in caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, spese di giustizia.

E' possibile assicurarsi scegliendo una delle seguenti formule:

FAMIGLIA PROTETTA LINEA BASE: le garanzie si prestano nell'ambito della vita privata, all'assicurato nella sua veste di lavoratore dipendente e conduttore/proprietario della propria abitazione. Le garanzie coprono le spese sostenute per le controversie di natura extracontrattuale, contrattuale purché il valore della lite sia superiore ad € 200 ed inferiore ad € 52.000, per sostenere la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni, per la difesa dei diritti dell'assicurato rimasto coinvolto in incidenti stradali in qualità di pedone, ciclista o come trasportato su veicoli a motore pubblici o privati, per resistere alle richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale esercitate da terzi, controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente, controversie con Enti Pubblici di assicurazione previdenziale e sociale nonché per sostenere le controversie in ambito dei diritti reali o locazioni.

FAMIGLIA PROTETTA LINEA TOP: ad integrazione di quanto garantito dalla FAMIGLIA PROTETTA LINEA BASE, le garanzie si prestano anche per sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa, proporre opposizione al giudice ordinario contro all'ordinanza/ingiunzione di pagamento per sanzioni amministrative di valore superiore a € 200, per le spese relative a separazione consensuale tra coniugi, istanza di interdizione o inabilitazione di un parente o istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o congiunto.

La gestione delle liti è affidata dalla Società ad ARAG SE, società specializzata nelle assicurazioni della Tutela legale.

Saranno operanti esclusivamente le Formule esplicitamente scelte e acquistate.



Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono comprese le vertenze relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni; in materia fiscale ed amministrativa; fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti dolosi di terzi, diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva; per il pagamento di multe e ammende; fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, per fatti relativi alla libera professione e di lavoro autonomo e di impresa; relativi alla compravendita, permuta e costruzione di immobili.



Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento

Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione opera per i casi che insorgono e vengono trattati in un paese Europeo o nei paesi extraeuropei del Bacino del mare Mediterraneo nell'ipotesi di danni di natura extracontrattuale e di procedimenti penali mentre in tutti gli altri casi la garanzia opera solo nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l'Assicurato ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha cadenza annuale e deve essere pagato al rilascio della polizza.
Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di 15 giorni.
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegue per l'anno successivo. Questo modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

E' possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.



Assicurazione Tutela legale

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Italiana Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "Tutela legale famiglia"

Ed. 01/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.
Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia
Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it -
E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 456 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 416 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 180,5 milioni;
 - requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 81,2 milioni;
 - fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 610,0 milioni di euro;
- solvency ratio: 338, 0%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

✓ **GARANZIE DI BASE**

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni la garanzia prevede anche:

- ✓ Sono compresi le spese processuali nel processo penale, il contributo unificato

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

FAMIGLIA PROTETTA LINEA BASE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO

Non previste

FAMIGLIA PROTETTA LINEA TOP

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

✓ **CONDIZIONE AGGIUNTIVA “CONTROVERSIE CON LOCATARI”**

Garanzia prestata all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo.

Sono compresi l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino dell'Unità Immobiliare indicata in polizza, la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'Inquilino moroso.

✓ **CONDIZIONE AGGIUNTIVA “CIRCOLAZIONE “**

Prestate alle persone assicurate nella veste di proprietari, locatari in base a un contratto di leasing, conducenti, trasportati di veicoli a motore a loro intestati ed adibiti ad uso privato.

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

1.1 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

- a) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” ;
- b) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento”;
- c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali.

1.2 sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato.

1.3 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

1.4 l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;

1.5 l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a Euro 11.000,00, della cauzione penale in caso di arresto;

1.6 l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio;

1.7 proporre opposizione, in ogni ordine e grado;

1.8 gli arbitrati per la decisione di controversie.



Che cosa NON è assicurato?

FAMIGLIA PROTETTA LINEA BASE E LINEA TOP

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Condizioni Facoltative non vengono indennizzati.

La garanzia non copre:

Le vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, in materia fiscale ed amministrativa, per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive.

Vertenze riguardanti diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra socie e/o amministratori, per il pagamento di multe, ammende, sanzioni. Controversie relative alla proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili.

Fatti dolosi delle persone assicurate, fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

Non sono riscitate le spese originarie dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.

Le vertenze inerenti o derivanti dall'esercizio della professione medica, attività di lavoro autonomo, di impresa; per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'assicurato.

Controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e loro costruzione ex novo-

Controversie di natura contrattuale nei confronti della Società

- ✘ Nella **condizione aggiuntiva controversie con locatari** sono escluse le per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi; per l'intimazione di licenza per finita locazione; in caso di controversie tra comproprietari; per compravendita e permuta dell'unità assicurata.
- ✘ Nella **condizione aggiuntiva circolazione** non opera se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, nei casi di guida sotto l'influenza di alcool, di sostanze stupefacenti, per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurato deve regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del caso amministrativo e ad assumere ogni onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Non vengono pagate le multe, ammende o sanzioni pecuniarie, spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: l'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. Deve far prevenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione del sinistro è demandata ad ARAG ASSICURAZIONI SE. L'assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG utilizzando le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ➤ chiamando l'apposito numero 045.8290411 ➤ inviando un fax al numero 045.8290557

	<p>➤ inviando una mail alla casella denunce@arag.it</p> <p>Prescrizione: il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

	Quando e come devo pagare?
✓	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

	Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

	Come posso disdire la polizza?
Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione	

	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto si rivolge alle persone fisiche che desiderino una copertura delle spese legali in caso di controversie. Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche	

	Quali costi devo sostenere?
Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 26,18% dei premi contabilizzati.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa	I reclami vanno inoltrati per iscritto a:

assicuratrice	<p>- Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – Email: benvenutitaliana@italiana.it</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano</p> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, - via fax 06.42133353 oppure 06/42133745 - via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it <p>corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo.</p> <p>Info su www.ivass.it</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Commissione di Garanzia dell'Assicurato: gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato” a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati.</p> <p>La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.</p> <p>Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it</p> <p>Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Tutela legale famiglia

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello TL 01/01 - Ed. 01/2019



Indice

Glossario	4
------------------------	---

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	5
Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	5
Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni	6
Art. 4 - Altre assicurazioni	6
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto	6
Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto	6
Art. 7 - Clausole o accordi particolari	6
Art. 8 - Pagamento del premio	6
Art. 9 - Diminuzione del rischio	7
Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo	7
Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale	7
Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	7
Art. 13 - Gestione del caso assicurativo	8
Art. 14 - Recupero di somme	8
Art. 15 - Estensione territoriale	8
Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio	8
Art. 17 - Oneri fiscali	9
Art. 18 - Rinvio	9

Condizioni Particolari

Art. 19 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati	9
Art. 20 - FAMIGLIA PROTETTA LINEA BASE Ambiti: Vita privata - Lavoro dipendente - Immobile	9
Art. 21 - FAMIGLIA PROTETTA LINEA TOP Ambiti: Vita privata - Immobile - Lavoro dipendente - Circolazione stradale.....	10
Art. 22 - Esclusioni valide per Famiglia Protetta Linea Base e Linea Top e Condizione Aggiuntiva "Controversie con locatari" e "Circolazione".....	11
Cod. 01 - Condizione Aggiuntiva "Controversie con locatari"	11
Cod. 02 - Condizione Aggiuntiva "Circolazione".	12
Cod. A343 - Condizione Aggiuntiva "Abrogazione indicizzazione"	13

Glossario

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto corsivo devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Sinistro o Caso assicurativo:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Società:	Italiana Assicurazioni S.p.A.
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.
Unico caso assicurativo:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:



La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dall'Impresa a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e ***nei limiti del massimale indicato in polizza***, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, ***nei casi indicati in polizza***.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo ***nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali***;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 13 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 13 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il contributo unificato (D.Lgs. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. È garantito l'intervento di un ***unico legale*** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 comma 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. ***L'Assicurato è tenuto a:***
 - ***regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;***
 - ***ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.***

2. **La Società non si assume il pagamento di:**
 - *multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*
 - *spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).*
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. **Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.**
2. **La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.**

Art. 4 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; il Contraente deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. **Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso è coperto dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.**
2. **In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art. 6.**

Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto

1. **Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della sua scadenza.**
2. **Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.**

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. **Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.**
2. **Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.**
3. **Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.**
4. **I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Intermediario al quale è assegnata la polizza.**

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
 - In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. 11, entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.
4. **La garanzia non opera** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, *se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo* e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 11.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale *se l'impugnazione presenta possibilità di successo.*
4. *L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.*
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti *viene concordata con ARAG.*
6. La Società o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. *In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.*

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. *Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.*

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono *in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.*
2. *In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana.*

Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

Massimale, indennità assicurate e premio, sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, massimale, indennità assicurate e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento inviando raccomandata all'altra *Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso, massimale, indennità assicurate e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.*

Art. 17 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società o ARAG.

Art. 18 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Condizioni Particolari

Art 19 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate al Contraente Assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

Art. 20 - FAMIGLIA PROTETTA LINEA BASE

Ambiti: Vita privata - Lavoro dipendente - Immobile

Vita privata

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata **con esclusione della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 4).**

Lavoro Dipendente

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di lavoratori dipendenti, **con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.**

Immobile

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, **purché costituente l'abitazione direttamente utilizzata dall'Assicurato.**

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 200,00 ed inferiore a Euro 52.000,00.**

La presente garanzia nell'ambito della Vita Privata si intende prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate **nei Paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein**, in deroga all'art. 15 - Estensione territoriale - delle Condizioni di Assicurazione e **limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a Euro 500,00.**

3. sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi o contravvenzioni.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. sostenere l'esercizio di pretese che derivino da **incidenti stradali** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;

5. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
6. resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, *ove, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.*
L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile;
7. sostenere controversie individuali relative al **rapporto di lavoro dipendente**. A parziale deroga dell'art. 22 - Esclusioni - lett. b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
8. sostenere controversie con **Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali**;
9. sostenere controversie relative a **diritti reali o locazione**.

Art 21 - FAMIGLIA PROTETTA LINEA TOP

Ambiti: Vita privata - Immobile - Lavoro dipendente - Circolazione stradale

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 - FAMIGLIA PROTETTA BASE - la copertura viene estesa alle seguenti garanzie:

Vita Privata

10. Penale doloso

Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, *purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del Codice di Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.*

La prestazione opera in deroga all'art. 22 - Esclusioni - lett. b) e g).

11. Sanzioni amministrative

Proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato **in misura non inferiore a Euro 200,00**.

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale della Società o ARAG il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso**.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 22 - Esclusioni - lett. b) e limitatamente alla materia amministrativa.

12. Atti di volontaria giurisdizione

In parziale deroga all'art. 22 - Esclusioni - lett. a), vengono aggiunte le seguenti garanzie.

12 a) Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.

La garanzia opera per i matrimoni **celebrati in Italia** a condizione che il ricorso sia prestato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un **unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi**.

L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un **unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi** alla condizione che:

- a) la separazione consensuale si sia verificata in **vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla Società**;
- b) **vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio**.

Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il **massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio** (vedere art. 10 Insorgenza del caso assicurativo ultimo comma).

La presente garanzia a) **non opera laddove la polizza sia stata sottoscritta da un/una "single"**.

12 b) Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (art. 417 e 429 del Codice Civile) di un parente o di un congiunto.

12 c) Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (art. 49 e 58 del Codice Civile) o di dichiarazione di esistenza (art. 67 del Codice Civile) di un parente o congiunto.

In deroga all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione "Insorgenza del caso assicurativo", la garanzia assicurativa di cui al presente punto 12 (Atti di volontaria giurisdizione) **viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti trascorsi 2 anni dalla sottoscrizione della polizza.**

Art. 22 - Esclusioni valide per Famiglia Protetta Linea Base e Linea Top e Condizione aggiuntiva "Controversie con locatari" e "Circolazione"

Le garanzie non sono valide:

- a) *per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;*
- b) *in materia fiscale ed amministrativa;*
- c) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- d) *per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;*
- e) *per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- f) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- g) *per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- h) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- i) *per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;*
- l) *per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;*
- m) *per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;*
- n) *per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera;*
- o) *per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.*

Cod. 01 - Condizione Aggiuntiva "Controversie con locatari"

Valida solo se acquistata in abbinamento alla Linea TOP e se corrisposto il relativo premio aggiuntivo.

1. Persone Assicurate

Le garanzie previste all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate all'Assicurato **nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo.**

2. Prestazioni garantite

A parziale deroga dell'art. 22 lett. m), le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di proprietari dell'unità immobiliare indicata in polizza per:

- a) **l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i *danni arrecati dall'inquilino dell'Unità Immobiliare indicata in polizza;***
- b) **la difesa in procedimenti penali per *delitti colposi o contravvenzioni.*** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) **l'esercizio di *azioni di sfratto* nei confronti dell'*Inquilino moroso.***

A parziale deroga dell'art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo, la presente garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti trascorsi **4 mesi** dalla decorrenza della polizza.

A parziale deroga del massimale indicato in polizza e limitatamente all'esercizio dell'azione di sfratto di cui al punto c) del presente articolo, tale garanzia viene prestata nel **sottolimito di Euro 2.066,00** per caso assicurativo e con **franchigia fissa sulle spese legali o peritali di Euro 258,00**.

3. **Esclusioni specifiche valide per la Condizione Aggiuntiva "Controversie con locatari"**
Oltre quanto già escluso all'art. 22, la garanzia non opera:
- a) *per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi;*
 - b) *per l'intimazione di licenza per finita locazione;*
 - c) *in caso di controversie tra comproprietari;*
 - d) *per compravendita e permuta dell'unità assicurata.*

Cod. 02 - Condizione Aggiuntiva "Circolazione "

Valida solo se acquistata in abbinamento alla Linea TOP e se corrisposto il relativo premio aggiuntivo.

1. Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di proprietari, locatari in base a un contratto di leasing, conducenti, trasportati di veicoli a motore a loro intestati ed adibiti ad uso privato.

Sono anche assicurati i **conducenti autorizzati ed i trasportati - limitatamente a tale loro qualità** - del veicolo assicurato e che non fanno parte delle persone assicurate secondo l'art. 19 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati.

Le garanzie vengono anche prestate agli Assicurati per fatti avvenuti alla guida di veicoli a motore non di loro proprietà.

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

1.1 sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi**.

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

- a) *sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs. n. 209/2005);*
- b) *sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs. n. 209/2005);*
- c) *recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D.Lgs. n. 209/2005).*

Quanto previsto ai punti a)-b)-c) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dalla presente condizione aggiuntiva - punto 2 - Esclusioni specifiche - lett. b) nel solo caso di violazione dell'art. 186 del Nuovo Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool). Quanto previsto ai punti a)-c) opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 22 - Esclusioni - lett. o).

1.2 sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti **riguardanti il veicolo assicurato**.

La presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati:

- **in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino se con valore in lite superiore ad Euro 200,00;**
- **nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore ad Euro 500,00 (in deroga all'art. 15, punto 2 - Estensione Territoriale - delle Condizioni di Assicurazione).**

1.3 sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

1.4 l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale;**

1.5 l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in **valuta locale a Euro 11.000,00**, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**.

L'anticipo viene concesso *previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione.*

1.6 l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale *connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;*

1.7 proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate *in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.*

Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie *purché comminate in conseguenza di un incidente stradale.*

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale *entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.*

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 22 lett. b) e *limitatamente alla materia amministrativa;*

1.8 gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

2. Esclusioni specifiche valide per la Condizione Aggiuntiva "Circolazione"

Oltre quanto già escluso all'art. 22, la garanzia non opera:

a) *se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;*

b) *nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;*

c) *per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.*

Cod. A343 - Condizione Aggiuntiva "Abrogazione indicizzazione"

L'art. 16 - Indicizzazione deve intendersi abrogato e quindi non operante.

ARAGTEL - Consulenza Telefonica

Nell'ambito di *tutte le materie previste* nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. TL 01/01 - Ed. 01/2019



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.